



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 365 del 04/05/2021

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Oggetto: Istituto del Patrocinio Legale dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta – Approvazione Regolamento.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 04/05/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Istituto del Patrocinio Legale dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta – Approvazione Regolamento.

Direttore UOC AFFARI LEGALI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso

- **che**, ai sensi dell'art. 26 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999:

"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."

- **che**, ai sensi dell'art. 67 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale:

"1. L'azienda e ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.

2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'azienda o ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'azienda o ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda o ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo

Deliberazione del Direttore Generale

carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'azienda o ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.

4. I costi sostenuti dall'azienda o ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).

5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda o ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.

6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987."

- **che**, ai sensi dell'art. 67 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2016/2018 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale:

"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."

Considerato

- **che** è necessario procedere alla adozione di una regolamentazione della materia del patrocinio legale, tenuto conto della disciplina contrattuale allo stato vigente e degli orientamenti giurisprudenziali frattanto consolidatisi;
- **che** l'Unità Operativa Affari Legali ha predisposto il regolamento che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Attestata

- la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

- di recepire il contenuto delle norme contrattuali in premessa;
- di approvare il regolamento avente ad oggetto “ISTITUTO DEL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA”, allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante;
- di approvare, quali allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente regolamento, i modelli di istanza di patrocinio legale (all.1) e di istanza di rimborso spese legali (all.2);
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell’Azienda, nella sezione “Norme e Regolamenti Disciplinari” - “Amministrazione Trasparente”;
- di demandare alla U.O.C. Affari Legali ed alla U.O.C. GRU – in base alla rispettiva competenza – la gestione dei procedimenti regolati dalla presente deliberazione;
- di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, attesa la necessità di regolamentare la materia in argomento;

IL DIRETTORE UOC Affari Legali
Avv. Chiara Di Biase

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Affari Legali, Avv. Chiara Di Biase

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annettarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara _____

DELIBERA

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

- **RECEPIRE** il contenuto delle norme contrattuali in premessa;
- **APPROVARE** il regolamento avente ad oggetto “ ISTITUTO DEL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA”, allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante;
- **APPROVARE**, quali allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente regolamento, i modelli di istanza di patrocinio legale (all.1) e di istanza di rimborso spese legali (all.2);
- **DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell’Azienda, nella sezione “Norme e Regolamenti Disciplinari” - “Amministrazione Trasparente”;
- **DEMANDARE** alla U.O.C. Affari Legali ed alla U.O.C. GRU – in base alla rispettiva competenza – la gestione dei procedimenti regolati dalla presente deliberazione;
- **RENDERE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, attesa la necessità di regolamentare la materia in argomento.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

**REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO
DEL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA**

Premessa

Ai sensi dell'art. 26 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999:

“1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.”

Ai sensi dell'art. 67 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale:

“1. L'azienda e ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.

2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'azienda o ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'azienda o ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda o ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto

di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'azienda o ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.

4. I costi sostenuti dall'azienda o ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).

5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda o ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.

6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987."

Ai sensi dell'art. 67 (Patrocinio Legale) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2016/2018 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale:

"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."

Art.1.

Gli avvocati dell'Azienda Ospedaliera, assegnati all'Unità Operativa Complessa Affari Legali, iscritti negli elenchi speciali annessi agli Albi professionali, hanno il patrocinio limitato alle cause dell'Azienda. Essi non possono assumere il patrocinio e la difesa di cause ed affari che non siano quelli propri dell'Amministrazione, escludendosi, quindi, anche quelli dei dipendenti della stessa Azienda, così come disciplinato dall'art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933.

Art.2

L'Azienda è contrattualmente tenuta a fornire "assistenza indiretta", ovverosia il "rimborso" degli oneri difensivi – sussistendone i presupposti – al dipendente che abbia nominato un difensore di sua fiducia, in ossequio al principio della libera scelta del legale, ed un eventuale consulente di parte.

In questo modo sono garantite le finalità dell'istituto del "patrocinio legale", che consente all'Azienda di assicurare l'assistenza in sede processuale ai propri dipendenti solo in funzione della tutela dei diritti ed interessi propri dell'Azienda medesima; esso pertanto rappresenta una normativa di tutela essenzialmente dell'Azienda e, solo per riflesso, del dipendente sottoposto a procedimento giudiziario per i fatti connessi all'espletamento del servizio.

Art.3

L'Azienda, non sussistendo conflitto d'interesse, concede difesa al proprio dipendente al fine essenziale di tutelare le proprie ragioni e interessi nel procedimento giudiziario nel quale è coinvolto il dipendente medesimo.

L'Azienda può assumere a proprio carico ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari, in cui risulti coinvolto un proprio dipendente, solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente all'Azienda. Il fatto o l'atto oggetto del giudizio deve essere stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e deve esistere un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta.

Il rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorquando il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita *ex lege* all'Azienda Ospedaliera.

Ai fini dell'individuazione del conflitto d'interessi occorre tener conto esclusivamente dei fatti in contestazione, indipendentemente da ogni valutazione circa l'esito del procedimento giudiziario. Tali fatti non devono quindi essere riferibili alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Azienda bensì configurarsi, ove non meramente indifferenti rispetto all'Azienda, in posizione antinomica rispetto ad essa, in quanto devianti dalla cura del pubblico interesse perseguito dall'Azienda medesima.

Art.4

A titolo meramente esemplificativo, si ha quindi conflitto d'interessi nei seguenti casi:

- attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente ad opera dell'Azienda;
- costituzione di parte civile dell'Azienda nei confronti del dipendente;
- apertura di un procedimento disciplinare a carico del dipendente per il fatto contestato in sede giudiziaria;
- individuazione, da parte della Procura della Repubblica, dell'Azienda quale persona offesa dal reato attribuito al dipendente;

- l'apertura di un giudizio dinanzi alla Corte dei Conti per gli stessi fatti oggetto del giudizio penale/civile;
- pendenza di un procedimento civile, ovvero condanna dell'AORN al risarcimento del danno per fatto commesso dal dipendente, nonostante all'esito del procedimento penale, per gli stessi fatti, il dipendente sia stato assolto;
- qualora si ravvisi comunque contrapposizione tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente e interesse dell'Azienda Ospedaliera oppure estraneità dell'Azienda rispetto all'agire del dipendente.

L'assunzione degli oneri di difesa legale a carico dell'Azienda è sempre comunque esclusa nelle seguenti ipotesi:

patteggiamento, prescrizione, decreto penale di condanna, amnistia ed indulto, oblazione nelle contravvenzioni, sospensione condizionale della pena, morte del reo, remissione della querela.

Si è altresì ammessi al rimborso delle spese legali, sopportate in sede di indagini preliminari, concluse con l'archiviazione della notizia di reato, purchè la formulazione del relativo decreto risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato. In ambito civile, per conclusione definitiva favorevole del procedimento deve intendersi la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale. La definizione si applica anche per le controversie rientranti nell'area della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nelle quali questi sia tenuto a compiere accertamenti in ordine alle eventuali responsabilità risarcitorie ed, eventualmente, ad emettere le relative sentenze di condanna. La stessa definizione si applica, inoltre, anche nelle controversie dinanzi al giudice del lavoro. In materia contabile, la conclusione definitiva favorevole del procedimento si riferisce alla fattispecie in cui il giudice contabile abbia accertato che il danno non è stato causato da comportamenti omissivi o commissivi posti in essere dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio o comunque colposi, ritenendolo, conseguentemente, esente da ogni responsabilità per danno erariale.

Art.5

L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Azienda è limitata ad un solo legale e nei limiti sanciti dal regolamento aziendale (valore medio DM abbattuto del 40%) ed ad un solo consulente di parte nel limite massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori.

Qualunque transazione che valga a chiudere i procedimenti di cui al presente regolamento, inibente l'imprescindibile accertamento giudiziale dell'elemento psicologico della fattispecie per cui è causa, è esclusa dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

L'Azienda si riserva la facoltà di valutare la congruità e l'adeguatezza della parcella del legale, prescindendo dal parere dell'Ordine Professionale, dovendosi tener conto della non vincolatività del parere espresso sulla parcella dell'avvocato dal competente organo professionale.

Invero, poiché questo si configura come un controllo sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste in tariffa, non può quindi essere inibito ulte-

riore sindacato sui criteri assunti dal professionista per individuare il valore della controversia e determinarne l'importanza.

Art.6

Allorquando ha notizia dell'inizio del procedimento giudiziario, il dipendente, sottoposto a procedimento per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, per non incorrere nelle decadenze previste dalla presente regolamentazione, deve contestualmente:

1. comunicare immediatamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dal momento in cui il dipendente ne ha notizia, l'inizio del relativo procedimento giudiziario al Servizio Affari Legali, al Servizio Gestione Risorse Umane, per le conseguenti valutazioni di rispettiva attribuzione;
2. allegare copia dell'atto giudiziario o di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;
3. indicare il nominativo del legale di fiducia prescelto;
4. dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, l'eventuale stipula di polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione, in tal caso dandone contestuale avviso all'Azienda ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c.

Art. 7

Alla conclusione definitiva favorevole del procedimento giudiziario, il dipendente, che abbia scelto il legale di sua esclusiva fiducia, sarà ammesso al rimborso delle spese sostenute, nei limiti dei valori medi tariffari abbattuti del 40%, subordinatamente alla presentazione di istanza di rimborso, all'esito del procedimento giudiziario, da inoltrarsi alla U.O.C. Affari Legali. Alla suddetta istanza dovrà allegare:

1. il provvedimento conclusivo del giudizio, in copia autentica, con l'indicazione della data in cui esso è passato in giudicato;
2. copia di tutta la documentazione di causa inerente il procedimento giudiziario di cui trattasi;
3. parcella analitica, probante l'intera attività professionale svolta, con specifica attestazione scritta del professionista, circa il valore della controversia e l'applicazione dei compensi, così come previsti dal D.M. 2014, valori medi abbattuti del 40% ;
4. fattura debitamente quietanzata dal difensore quietanzata dal difensore.

Art.8

Gli adempimenti procedurali a carico del dipendente, di cui agli articoli 6 e 7 , costituiscono un onere per il medesimo.

I dipendenti che non effettuino gli adempimenti sopra citati nei tempi e con le modalità prescritte non potranno avvalersi dell'istituto contrattuale del patrocinio legale e quindi dalla possibilità di chiedere all'Azienda l'assunzione/rimborso di qualsivoglia onere difensivo.

Art.9

L'Azienda è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del GDPR n. 2016/679 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati dei propri dipendenti, per finalità di gestione del rapporto di lavoro, senza richiedere il consenso ai medesimi dipendenti. Nella gestione del rapporto di lavoro rientra anche il patrocinio legale, ai sensi delle inerenti disposizioni di contrattazione collettiva afferenti al Personale del comparto sanità, dell'Area della Dirigenza medica e veterinaria e dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del S.S.N..

La raccolta dei dati, nel contesto dell'applicazione di suddetto istituto, è finalizzata:

- a valutare la sussistenza di un eventuale conflitto di interesse, ostativo all'accoglimento dell'istanza;
- ad attivare l'eventuale copertura assicurativa per il rischio di spese di giudizio, presso le pertinenti compagnie assicurative, così come previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. .In presenza di eventuale rifiuto del dipendente a fornire le informazioni richieste, l'azienda, non potendo valutare compiutamente l'istanza, può denegarne l'accoglimento;

I dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente agli scopi per i quali sono raccolti, con modalità che consentono l'identificazione dell'interessato, solo in caso di necessità.

Possono venire a conoscenza dei dati il titolare del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati designati ad eseguire le operazioni relative al trattamento dei dati.

.....

ALLEGATO 1

Alla Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

Alla UOC Affari Legali:
affarilegali@ospedalecasertapec.it

e p.c.

Alla UOC Gestione Risorse Umane:
gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it

All'Avvocato nominato
Al Consulente nominato

ISTANZA DI PATROCINIO LEGALE

Il/la sottoscritto/a.....

Matricola.....(Cessato.....) Cellulare

Unità Operativa.....

nella qualità di

in relazione al procedimento CIVILE / PENALE / CONTABILE n...../.....(di cui produco copia)

notificatomi in data.....incardinato presso.....

Paziente/ Istante.....

A conoscenza dei contenuti:

- dell'art. 26 del C.C.N.L. del Comparto sanità del 20/09/2001;
- dell'art. 67 del C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria 2016/2018;
- dell'art. 67 del C.C.N.L. Dirigenza sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa 2016/2018;

CHIEDE

consapevole delle sanzioni penali, di cui all'art.76. D.P.R. 28/12/2000, n° 445, nel caso rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art.47, D.P.R. citato

di voler usufruire, ai sensi e per gli effetti delle richiamate norme contrattuali, del patrocinio legale dell'Azienda con l'assistenza legale indiretta (avvocato di esclusiva fiducia scelto dal dipendente), nominando, allo scopo, proprio legale:

Avvocato

Studio inalla via.....n.....

CellularePEC/Mail

COMUNICO

altresì, di nominare, quale proprio consulente di parte, il dott.

Studio inalla via.....n.....

CellularePEC/Mail

Accetto il rimborso delle spese legali, che l'Azienda corrisponderà unicamente a definizione favorevole del giudizio, elaborato sulla base del valore medio di liquidazione di cui alle tabelle parametri forensi allegate al D.M. 55/2014, diminuiti del 40% o della somma a titolo di spese legali individuata nella Convenzione dalla Compagnia che assicura l'AORN per il giudizio in argomento, previa presentazione di fattura intestata al sottoscritto, debitamente quietanzata.

Accetto l'eventuale rimborso delle spese di consulenza, che l'Azienda corrisponderà unicamente a definizione favorevole del giudizio, esclusivamente entro il limite massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori, previa presentazione di fattura intestata al sottoscritto, debitamente quietanzata.

DICHIARA

di non aver contratto né di essere beneficiario di polizza assicurativa, che garantisce la copertura degli oneri difensivi sostenuti nel presente procedimento;

di aver contratto e/o di essere beneficiario/a di polizza assicurativa, che garantisce la copertura degli oneri difensivi sostenuti nel presente procedimento, alla quale è stata inoltrata denuncia, in merito ai fatti.

Pertanto allego:

1. Polizza Assicurativa Tutela Legale;
2. Denuncia alla Compagnia Assicurativa.

di non aver contratto né di essere beneficiario di polizza assicurativa in ordine al rischio da responsabilità civile verso terzi;

di aver contratto e/o di essere beneficiario/a di polizza assicurativa in ordine al rischio da responsabilità civile verso terzi.

Pertanto allego:

1. Polizza Assicurativa RC;
2. Denuncia alla Compagnia Assicurativa.

DICHIARA

infine, di accettare le disposizioni del Regolamento vigente sul patrocinio legale, approvato con delibera del D.G. n° del

AUTORIZZO

l'Azienda al trattamento dei miei dati personali in ossequio a quanto disposto dal GDPR n. 2016/679 e ss.mm.ii., ed a quanto richiamato dall'art. 9 del Regolamento dell'Istituto del Patrocinio Legale dei Dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

CASERTA,/...../.....

Firma

Alla Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

Alla UOC Affari Legali:
affarilegali@ospedalecasertapec.it

e p.c.

Alla UOC Gestione Risorse Umane:
gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it

ISTANZA DI RIMBORSO SPESE LEGALI

Il/la sottoscritto/a.....
Matricola.....(Cessato.....) Cellulare
Unità Operativa.....
nella qualità di

COMUNICA

Che il procedimento CIVILE / PENALE / CONTABILE n...../
incardinato presso.....
Paziente/ Istante.....
È stato definito con seguente atto.....

La/il sottoscritta/o, pertanto,

CHIEDE

Il rimborso degli oneri legali sostenuti, in ossequio ai parametri contenuti nel Regolamento dell'Istituto del Patrocinio Legale dei Dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, approvato con delibera del D.G. n° del .

A tale scopo, si allega:

- o provvedimento conclusivo del giudizio, in copia autentica, con l'indicazione della data in cui esso è passato in giudicato;
- o copia di tutta la documentazione di causa inerente il procedimento giudiziario di cui trattasi;
- o parcella analitica, probante l'intera attività professionale svolta, con specifica attestazione scritta del professionista, circa il valore della controversia e l'applicazione dei compensi, così come previsti dal D.M. 2014, valori medi abbattuti del 40% ;
- o fattura debitamente quietanzata dal difensore quietanzata dal difensore.

La/il sottoscritta/o, consapevole altresì delle sanzioni penali, di cui all'art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n° 445, nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. cit. e per gli effetti di cui all'art. 1910 del codice civile.

CASERTA,/...../.....

Firma